

INPS

DETERMINAZIONE n. 80 del 17 LUG. 2019

Oggetto: protocollo d'intesa tra INPS ed Esercito Italiano per lo svolgimento di attività di collaborazione e la costituzione del "Polo nazionale Esercito".

**Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione
(ex D.I. 14/03/2019)**

Visto il DPR 30 aprile 1970 n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989 n. 88;

Visto il Decreto Legislativo del 30 giugno 1994 n. 479 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366;

Visto il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 ed in particolare l'art. 25, comma 2, che prevede che *"In fase di prima attuazione... nelle more del perfezionamento della procedura di nomina del nuovo Presidente e del Consiglio di Amministrazione, per consentire il corretto dispiegarsi dell'azione amministrativa degli Istituti, con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere nominati i soggetti cui sono attribuiti i poteri, rispettivamente, del Presidente e del Consiglio di Amministrazione, come individuati nelle disposizioni del presente decreto"*;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 14 marzo 2019 con il quale – nelle more del perfezionamento della procedura di nomina del nuovo Presidente e del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – per consentire il corretto dispiegarsi dell'azione amministrativa dell'INPS, sono stati attribuiti al prof. Pasquale Tridico i poteri del Presidente e del Consiglio di Amministrazione, così come individuati nel novellato art. 3, commi 3 e 5, del d.lgs. 479/1994 e nominato suo vice il dott. Adriano Morrone;

Vista la legge 28 marzo 2019, n. 26 di conversione, con modificazioni, del citato decreto legge n. 4/2019;

Visto il D.M. del 13 gennaio 2017 con il quale è stata nominata la dott.ssa Gabriella Di Michele, Direttore Generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto adottato con determinazione presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, modificato da ultimo con determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali adottato con determinazione presidenziale n. 110 del 28 luglio 2016, modificato da ultimo con determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha istituito presso l'INPDAP, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la gestione dei trattamenti pensionistici dei dipendenti delle Amministrazioni statali (CPTS);

Visto l'art. 21, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha disposto la soppressione dell'Inpdap trasferendone le relative funzioni all'Inps che è subentrato in tutti i rapporti attivi e passivi dell'Ente soppresso assumendo quindi anche la competenza a determinare ed erogare il trattamento pensionistico del personale delle Forze Armate;

Atteso che l'INPS adempie alle funzioni attribuitegli con criteri di economicità, adeguando autonomamente la propria organizzazione all'esigenza di efficiente e tempestiva acquisizione dei contributi ed erogazione delle prestazioni anche in conseguenza di un necessario adattamento agli ulteriori adempimenti allo stesso attribuiti a seguito di specifiche disposizioni normative;

Visto l'art. 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che consente alle amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Preso atto che l'Istituto ha ritenuto necessario predisporre un protocollo d'intesa tra l'INPS Esercito Italiano al fine di regolare, coordinare e sviluppare l'attività di collaborazione in materia di consolidamento della banca dati delle posizioni assicurative del personale militare e della connessa erogazione delle prestazioni pensionistiche e previdenziali, oltre che delle prestazioni creditizie;

Preso atto che il Centro Nazionale Amministrativo dell'Esercito (CNA Esercito) è la struttura attraverso la quale l'Esercito assicura, in chiave unitaria ed uniforme, il trattamento economico, l'assistenza fiscale ed il servizio matricolare al proprio personale militare e civile;

Ritenuto di costituire nell'ambito della Direzione Regionale Abruzzo, presso la Direzione Provinciale di Chieti uno specifico Polo nazionale di lavorazione delle prestazioni previdenziali e creditizie relative agli appartenenti all'Esercito denominato "Polo nazionale Esercito" che possa rapportarsi con il citato CNA Esercito per ottimizzare la gestione degli scambi dei flussi di dati tra INPS ed Esercito al fine di migliorare l'erogazione delle prestazioni ed i rapporti informativi con la specifica utenza costituita dal personale militare e civile dell'Esercito;

Preso atto che il costituendo Polo ha una valenza nazionale con avvio delle attività dal 1° novembre 2019 (cd. "data di subentro");

Preso atto che il Polo subentra nella gestione degli assicurati appartenenti all'Esercito che, alla data del 1° novembre 2019, non risulteranno aver presentato all'INPS domanda di prestazioni pensionistiche, transiteranno dalla

posizione di ausiliaria a quella di riserva successivamente alla predetta data, o per i quali non risulti ancora inviata da parte del CNA Esercito la comunicazione di cessazione ai fini del trattamento di fine servizio o domanda di riscatto ai fini TFS;

Preso atto che l'Esercito si impegna, attraverso il CNA Esercito, ad aggiornare le posizioni assicurative del proprio personale e a trasmettere all'INPS quanto necessario alla gestione delle istruttorie relative all'erogazione delle prestazioni richieste dagli interessati a decorrere dalla data di subentro del Polo;

Preso atto che, dalla data di subentro del "Polo nazionale Esercito" la presentazione della domanda di pensione da parte degli interessati accentra presso lo stesso Polo anche le connesse pregresse istanze di prestazioni pensionistiche degli stessi, giacenti presso le sedi territoriali alla data di subentro, secondo le modalità che verranno specificate in apposita circolare dell'Istituto;

Preso atto che all'avvio del Polo restano in carico alle Direzioni Provinciali/Filiali metropolitane INPS, secondo l'attuale criterio generale di competenza dell'Istituto (sede provinciale INPS nel cui territorio l'assicurato presta servizio), la definizione delle domande di pensione e delle altre prestazioni pensionistiche in vigenza, la definizione dei trattamenti di fine servizio, nonché la gestione delle richieste di quantificazione ai fini TFS, per cessazioni intervenute prima della data di subentro del Polo, la definizione dei riscatti ai fini TFS, nonché la definizione delle richieste di prestazioni creditizie con data di presentazione all'INPS anteriore alla data di subentro del Polo. Inoltre, resta in carico alle Strutture sul territorio la gestione delle domande pervenute prima delle date di subentro, comprese eventuali domande di riesame e ricorsi amministrativi sulle stesse;

Preso atto che nel protocollo è stabilita la costituzione di un Comitato Tecnico paritetico, costituito per l'INPS dal Direttore Regionale Abruzzo e dal Direttore della Direzione Provinciale di Chieti e per l'Esercito dal Direttore e dal Capo Ufficio Trattamento Economico di Quiescenza del CNA Esercito, oltre che da due rappresentanti di ciascuna Parte con specifiche competenze informatiche e amministrative necessarie per la conduzione dei rapporti di collaborazione, con il compito di analizzare eventuali criticità nell'attuazione operativa degli impegni assunti dalle Parti e per proporre soluzioni idonee alla efficiente gestione della collaborazione e dei connessi flussi di informazioni;

Preso atto che potranno essere oggetto di trattazione presso il Polo ulteriori prestazioni rispetto a quelle previste nel protocollo alla data di subentro a seguito di proposta condivisa dal Comitato Tecnico purché la loro trattazione comporti risparmi di gestioni per le Parti;

Atteso che, al fine di consolidare procedure operative efficaci, è previsto che l'INPS e l'Esercito possano concordare lo svolgimento di studi e ricerche su specifiche tematiche rilevanti nell'ambito della rispettiva attività istituzionale o la partecipazione, con propri rappresentanti, a proprie spese, a corsi di reciproco interesse indetti, d'iniziativa, dalle stesse;

Preso atto che per il protocollo in esame non è stata effettuata la valutazione d'impatto ai sensi dell'art. 35 del Regolamento Europeo 679/2016 in quanto la costituzione di un Polo è un mero aspetto organizzativo che non modifica le

modalità usualmente seguite dall'Istituto per il trattamento dei dati inerente l'istruttoria delle prestazioni che verranno gestite presso il Polo stesso;

Considerato che le Parti hanno comunque concordato che qualora sia necessario effettuare attività di trattamento di dati personali per la risoluzione di specifiche problematiche, le stesse attività verranno effettuate in conformità alle disposizioni contenute nel Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, in materia di "Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE" e nel d.lgs. n. 196/2003, così come integrato e modificato dal d.lgs. n. 101/2018;

Atteso che il protocollo in argomento ha una durata di tre anni decorrenti dalla data di sottoscrizione e può essere integrato e modificato, di comune accordo ed attraverso appositi addendum anche prima della scadenza, in conseguenza di sopraggiunti interventi normativi di modifica del settore o per l'eventuale esigenza di meglio definire e precisare strumenti e modalità della stessa collaborazione;

Preso atto che l'Istituto, con determinazione presidenziale n. 121 del 20 luglio 2017, ha adottato il protocollo d'intesa tra Inps e il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, prevedendo presso la Direzione Provinciale INPS di Chieti la costituzione del "Polo Nazionale Arma dei Carabinieri", il quale, operativo dal 1° ottobre 2017, ha conseguito buoni risultati in ordine all'efficacia ed efficienza dell'attività svolta anche in considerazione della elevata specializzazione degli operatori addetti all'istruttoria e definizione delle istanze presentate dalla specifica utenza interessata;

Preso atto che l'Istituto, con determinazione presidenziale n. 66 del 28 giugno 2019, ha adottato il protocollo d'intesa tra Inps e Guardia di Finanza prevedendo, nell'ambito della Direzione Regionale Lazio, presso la Direzione Provinciale INPS di Viterbo, la costituzione del "Polo nazionale della Guardia di Finanza" dedicato alla gestione delle posizioni assicurative e all'erogazione delle prestazioni agli appartenenti a detto Corpo;

Vista la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione Generale;

Su proposta del Direttore Generale

DETERMINA

di adottare il protocollo d'intesa tra INPS ed Esercito Italiano per lo svolgimento di attività di collaborazione, secondo l'allegato schema che costituisce parte integrante della presente determinazione.

Il Direttore generale provvederà all'emanazione degli atti finalizzati alla costituzione del "Polo nazionale Esercito" presso la Direzione Provinciale INPS di Chieti.

Prof. Pasquale Tridico

Documento firmato in originale

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito denominato anche INPS) con sede in Roma, codice fiscale 80078750587, rappresentato dal Prof. Pasquale Tridico

e

l'Esercito Italiano (di seguito denominato Esercito) con sede in Roma, codice fiscale 80236010585, rappresentato dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, Generale di Corpo d'Armata Salvatore Farina,

di seguito indicate congiuntamente "le Parti",

VISTA la legge 9 marzo 1989, n. 88, che stabilisce le funzioni e le finalità proprie dell'Istituto, in particolare, l'acquisizione dei contributi e l'erogazione delle prestazioni oltre allo svolgimento di azioni di controllo e di vigilanza sulle stesse attività istituzionali;

VISTO l'art. 2, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha istituito presso l'INPDAP, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la gestione dei trattamenti pensionistici dei dipendenti delle Amministrazioni statali (CPTS) e che l'Esercito è iscritto alla Cassa per i trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato;

VISTO che l'INPDAP, confluito in INPS dal 1° gennaio 2012 a seguito dell'art. 21, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha assunto, a decorrere dal 1° gennaio 2010, in esecuzione del dettato normativo contenuto nell'art. 2, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la competenza alla determinazione ed alla erogazione del trattamento pensionistico del personale delle Forze Armate e quindi dell'Esercito quale componente terrestre delle medesime Forze armate;

VISTO l'articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che consente alle amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, i quali, ai sensi del successivo comma 2-bis, sono sottoscritti a pena di nullità degli stessi con firma digitale ovvero elettronica;

CONSIDERATO che l'INPS, nel quadro della politica economica generale, adempie alle funzioni attribuitegli con criteri di economicità, adeguando autonomamente la propria organizzazione all'esigenza di efficiente e tempestiva acquisizione dei contributi ed erogazione delle prestazioni (art. 1, comma 2, della legge n. 88/89);

CONSIDERATO che il Centro Nazionale Amministrativo Esercito (CNA ESERCITO) assicura, in chiave unitaria ed uniforme, il trattamento

economico, l'assistenza fiscale ed il servizio matricolare del personale militare e civile dell'Esercito;

VISTO che l'INPS, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge n. 88/89, nel quadro della politica economica generale, adempie alle funzioni attribuitegli con criteri di economicità, adeguando autonomamente la propria organizzazione all'esigenza di efficiente e tempestiva acquisizione dei contributi ed erogazione delle prestazioni;

RITENUTO di costituire, nell'ambito della Direzione regionale INPS Abruzzo, presso la Direzione Provinciale di Chieti uno specifico Polo nazionale di lavorazione delle prestazioni previdenziali e creditizie, che possa rapportarsi con il CNA ESERCITO per ottimizzare la gestione degli scambi dei flussi di dati al fine di migliorare l'erogazione delle prestazioni ed i rapporti informativi con la specifica utenza costituita dal personale militare e civile dell'Esercito;

CONCORDANO

di regolare, coordinare e sviluppare l'attività di collaborazione in materia di erogazione delle pensioni del personale militare e civile, di liquidazione del trattamento di fine servizio e di concessione di prestiti, secondo quanto indicato nelle premesse e nei termini seguenti.

ARTICOLO 1

Ambito della collaborazione

1. L'INPS e l'Esercito, nel rispetto delle reciproche competenze, con il presente protocollo intendono disciplinare il rapporto di collaborazione istituzionale finalizzato a migliorare il servizio reso dall'Istituto all'utenza, rappresentata dal personale militare e civile dell'Esercito in servizio e da collocare in pensione, attraverso le modalità esecutive di cui ai seguenti articoli e le eventuali integrazioni che le Parti potranno concordare attraverso appositi addendum al presente protocollo.
2. Finalità del Protocollo è la gestione del transito del personale militare dalla posizione di ausiliaria a quella di riserva, la ottimizzazione dei tempi di consolidamento della banca dati delle posizioni assicurative e della connessa erogazione delle prestazioni pensionistiche, oltre che delle prestazioni creditizie relative ai prestiti e delle prestazioni di erogazione della liquidazione del trattamento di fine servizio, garantendo nel contempo un miglioramento nell'offerta e nella qualità del servizio agli utenti di riferimento nonché un risparmio nei costi di gestione.

ARTICOLO 2

Modalità esecutive della collaborazione e costituzione del "Polo nazionale Esercito"

1. Al fine della realizzazione della collaborazione di cui all'art. 1, viene costituito presso la Direzione Provinciale INPS di Chieti uno specifico polo a valenza nazionale, denominato "Polo nazionale Esercito" con competenze relative alla gestione della posizione assicurativa, alla gestione delle

prestazioni pensionistiche, alla gestione delle posizioni previdenziali e alla gestione creditizia dei piccoli prestiti e dei prestiti pluriennali.

2. La gestione del "Polo nazionale Esercito" è affidata al Direttore provinciale INPS di Chieti protempore.
3. La data prevista per l'avvio operativo del Polo è stabilita al 1° novembre 2019 (c.d. "data di subentro").
4. Il Polo subentra nella gestione degli assicurati appartenenti all'Esercito che, alla data del 1° novembre 2019, non risulteranno aver presentato all'INPS domanda di prestazioni pensionistiche, transiteranno dalla posizione di ausiliaria a quella di riserva successivamente alla predetta data, o ai fini del trattamento di fine servizio, cessino dal servizio o presentino domanda di riscatto ai fini TFS o pensionistico successivamente alla predetta data.

ARTICOLO 3 **Gestione posizione**

1. Al Polo vengono attribuite le competenze di seguito specificate:
 - a. gestione, in collaborazione con il CNA ESERCITO, delle attività di sistemazione della posizione assicurativa per tutti gli assicurati che, alla data di subentro, non risulteranno aver presentato domanda di pensione/prestazione;
 - b. definizione dei trattamenti pensionistici di primo pagamento per domande di pensione presentate all'INPS a decorrere dalla data di subentro. La successiva gestione della partita di pensione, la liquidazione della reversibilità e l'eventuale riliquidazione a qualsiasi titolo, ivi compresa la concessione della pensione di privilegio, continueranno ad essere gestite dalla sede INPS competente in base alla residenza del pensionato;
 - c. pagamento, senza soluzione di continuità, della pensione provvisoria al personale militare che transita dalla posizione di ausiliaria a quella di riserva a decorrere dalla data di subentro. La successiva gestione della partita di pensione, la liquidazione della reversibilità e l'eventuale riliquidazione a qualsiasi titolo, ivi compresa la concessione della pensione di privilegio, continueranno ad essere gestite dalla sede INPS competente in base alla residenza del pensionato;
 - d. definizione delle prestazioni pensionistiche c.d. in vigenza (riscatto, computo, prosecuzione volontaria, ricongiunzione, ecc.) con domanda presentata all'INPS dalla data di subentro del Polo;
 - e. definizione delle prime liquidazioni del trattamento di fine servizio (indennità di buonuscita), sia in unica soluzione che ratealmente, a partire dalle cessazioni dal servizio successive al 1° novembre 2019;
 - f. definizione delle richieste di quantificazione TFS ai fini della cessione della prestazione a partire dalle cessazioni dal servizio successive alla data di subentro del Polo;
 - g. definizione dei riscatti ai fini TFS, per i modelli pervenuti dal 1° novembre 2019;

- h. definizione delle richieste di erogazione delle prestazioni creditizie relative ai piccoli prestiti e prestiti pluriennali a decorrere dalla data di subentro del Polo;
 - i. gestione delle relative trattenute e ammortamenti, anche per i prestiti già erogati ed in corso di ammortamento.
2. Su proposta condivisa del Comitato tecnico di cui al successivo art. 6 potranno essere lavorate presso il Polo ulteriori prestazioni dell'Istituto, purché ciò comporti risparmi di gestione per le Parti.

ARTICOLO 4 ***Gestione delle attività di subentro***

1. Le competenze in materia di prestazioni pensionistiche, previdenziali e creditizie sono assunte dal "Polo nazionale Esercito" a decorrere dal 1° novembre 2019.
2. La presentazione alla sede del "Polo nazionale Esercito" della domanda di pensione dalla data di subentro accentra presso lo stesso Polo anche le pregresse istanze di prestazioni pensionistiche giacenti presso le sedi territoriali alla data di subentro, secondo le modalità che verranno specificate in apposita circolare dell'Istituto.
3. Rimane in carico alle Direzioni Provinciali/Filiali metropolitane INPS, secondo l'attuale criterio generale di competenza dell'Istituto (sede provinciale INPS nel cui territorio l'assicurato presta servizio), la definizione delle domande di pensione e delle altre prestazioni pensionistiche in vigenza, la definizione dei trattamenti di fine servizio, nonché la gestione delle richieste di quantificazione ai fini TFS, per cessazioni intervenute prima della data di subentro del Polo, la definizione dei riscatti ai fini TFS, nonché la definizione delle richieste di prestazioni creditizie con data di presentazione all'INPS anteriore alla data di subentro.
4. Resta in carico alle strutture sul territorio la gestione delle domande pervenute prima delle date di subentro, comprese eventuali domande di riesame e ricorsi amministrativi sulle stesse, nonché le altre prestazioni non espressamente elencate nell'art. 3.

ARTICOLO 5 ***Impegni delle Parti***

1. L'INPS si impegna alla lavorazione e gestione delle posizioni assicurative, delle istruttorie pensionistiche e previdenziali, nonché alla lavorazione delle domande di prestazioni creditizie, presso il "Polo nazionale Esercito".
2. L'Esercito, attraverso il CNA ESERCITO, si impegna ad aggiornare le posizioni assicurative di competenza e a trasmettere ad INPS quanto necessario per la gestione delle istruttorie relative alle erogazioni delle prestazioni di cui all'art. 3, nel rispetto delle disposizioni previste dalle leggi e dai regolamenti in materia pensionistica.
3. L'Esercito si impegna, altresì, a definire un piano di aggiornamento delle posizioni assicurative, in modalità anche massive, con priorità per le posizioni più vicine al pensionamento, garantendo costantemente il

rispetto degli adempimenti di competenza per i soggetti che abbiano presentato domanda di pensione.

ARTICOLO 6 **Comitato Tecnico**

1. Viene costituito un Comitato Tecnico paritetico, al fine di analizzare eventuali criticità nell'attuazione operativa degli impegni assunti dalle Parti e per proporre soluzioni idonee alla efficiente gestione della collaborazione e dei connessi flussi di informazioni.
2. Il Comitato Tecnico è costituito per l'INPS dal Direttore Regionale Abruzzo e dal Direttore della Direzione Provinciale di Chieti e per l'Esercito dal Direttore e dal Capo Ufficio Trattamento Economico di Quiescenza del CNA ESERCITO, oltre che da due rappresentanti di ciascuna Parte con competenze informatiche e amministrative necessarie per la conduzione dei rapporti di collaborazione.
3. Per ciascuna riunione del Comitato Tecnico, per la partecipazione alle quali non è previsto alcun compenso, è redatto apposito verbale, con indicazione dell'ordine del giorno, delle problematiche trattate e delle modalità concordate di risoluzione.
4. Le convocazioni del Comitato e le altre comunicazioni tra le Parti avvengono tramite PEC ai seguenti indirizzi:
 - INPS: direzione.regionale.abruzzo@postacert.inps.gov.it
 - ESERCITO: cna_esercito@postacert.difesa.it
5. Le Parti effettuano le attività di trattamento dati personali, qualora ciò sia necessario per la risoluzione di specifiche problematiche, in conformità alle disposizioni contenute nel Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, in materia di "Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE" e nel d. lgs. n. 196/2003, così come integrato e modificato dal d. lgs. n. 101/2018.

ARTICOLO 7 **Attività formativa**

1. Allo scopo di consolidare procedure operative efficaci, l'INPS e l'Esercito possono concordare lo svolgimento di studi e ricerche su specifiche tematiche rilevanti nell'ambito della rispettiva attività istituzionale o la partecipazione, con propri rappresentanti, a proprie spese, a corsi di reciproco interesse indetti, d'iniziativa, dalle stesse.

ARTICOLO 8 **Ricorsi Amministrativi**

1. La gestione dei ricorsi amministrativi per le prestazioni di competenza del "Polo nazionale Esercito", di cui agli artt. 3 e 4, sarà assicurata dalla

Direzione Regionale INPS Abruzzo con le modalità amministrative ed informatiche previste dall'ordinamento interno dell'Istituto.

2. A tal proposito, la Direzione Provinciale INPS di Chieti prenderà in carico i ricorsi presentati e ne curerà l'istruttoria e il successivo invio alla Direzione Regionale INPS Abruzzo per il seguito di competenza.

ARTICOLO 9 ***Durata dell'accordo***

1. Il presente protocollo ha una durata di tre anni decorrenti dalla data di sottoscrizione e può essere integrato e modificato, di comune accordo ed attraverso appositi addendum anche prima della scadenza, in conseguenza di sopraggiunti interventi normativi di modifica del settore o per l'eventuale esigenza di meglio definire e precisare strumenti e modalità della stessa collaborazione.
2. L'INPS e l'Esercito si impegnano ad avviare, tre mesi prima della scadenza del Protocollo, un confronto per il rinnovo dello stesso.

**Istituto Nazionale
Previdenza Sociale**

Esercito Italiano